

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Informativa n .12 del 15.06.2016

Oggetto: PROROGA PER UNICO E 730 2016, IL CASSETTO FISCALE SI ARRICCHISCE DI NUOVI DATI, INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI, ZFU LOMBARDIA E LE AGEVOLAZIONI PER IL 2016, CANONE RAI IN BOLLETTA, CHIARIMENTI SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE, DECRETO ATTUATIVO LAVORATORI IMPATRIATI E ALTRI APPROFONDIMENTI IN AMBITO GIUSLAVORISTA

La proroga dei versamenti di UNICO 2016 e la proroga dell'invio del modello 730 2016, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui contratti di locazione, gli incentivi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, le modalità di utilizzo delle agevolazioni previste per le ZFU Lombardia, le modalità di addebito canone RAI in bolletta e raccolta dati, la disciplina sui lavoratori rimpatriati, l'esclusione dall'obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato sono alcuni degli approfondimenti contenuti nella circolare

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• UNICO 2016: prorogata la scadenza per i versamenti• 730 2016: prorogata la scadenza per l'invio• Studi di Settore: il cassetto fiscale si arricchisce di nuovi dati• ZFU Lombardia: le agevolazioni per il 2016• Scioglimento e cancellazione dal registro imprese di società di persone• Cessione del terreno edificabile da parte di imprenditore agricolo• Produzione energia termica da fonti rinnovabili• Responsabilità del socio accomandante nel risarcimento del danno a favore del lavoratore licenziato	<ul style="list-style-type: none">• UNICO 2016: prorogata la scadenza per i versamenti• 730 2016: prorogata la scadenza per l'invio• Studi di Settore: il cassetto fiscale si arricchisce di nuovi dati	<ul style="list-style-type: none">• UNICO 2016: prorogata la scadenza per i versamenti• 730 2016: prorogata la scadenza per l'invio• Modalità addebito canone RAI in bolletta• Illegittima la raccolta dei dati degli acquirenti di TV• Chiarimenti sui contratti di locazione• Decreto attuativo sui lavoratori rimpatriati• Esonero dall'obbligo di reperibilità dei lavoratori dipendenti del settore privato

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

SOMMARIO

1	UNICO 2016: VERSAMENTI PROROGATI AL 6 LUGLIO	4
2	PROROGATA AL 22 LUGLIO LA SCADENZA DEI MODELLI 730/2016	5
3	STUDI DI SETTORE: IL CASSETTO FISCALE SI ARRICHISCE DI NUOVI DATI	5
4	TERRENI DIVENUTI EDIFICABILI ESCLUSI DA IVA SE CEDUTI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO.....	6
5	INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI: E' OPERATIVO IL CONTO TERMICO 2.0	8
6	ZFU LOMBARDIA: MODALITA' DI UTILIZZO DELLE AGEVOLAZIONI PER IL 2016.....	11
7	IMPOSTA DI BOLLO UNICA PER LO SCIoglIMENTO E LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DI PERSONE DAL REGISTRO IMPRESE	12
8	MODALITA' DI ADDEBITO CANONE RAI IN BOLLETTA	13
9	ILLEGITTIMA LA RACCOLTA DATI DEGLI ACQUIRENTI DI APPARECCHI TV DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA RAI	15
10	CHIARIMENTI SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE	17
11	IL DECRETO ATTUATIVO SUI LAVORATORI IMPATRIATI	20
12	RESPONSABILITA' DEL SOCIO ACCOMANDANTE NEL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DEL LAVORATORE LICENZIATO	21
13	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI REPERIBILITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO	23

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1 UNICO 2016: VERSAMENTI PROROGATI AL 6 LUGLIO

La proroga interessa i contribuenti che esercitano attività soggette agli studi di settore.

Con il comunicato stampa n. 107 del 14/06/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che, con un DPCM in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata prorogata al 6 luglio la scadenza per effettuare i versamenti derivanti dal modello UNICO 2016 per tutti quei contribuenti che esercitano attività economiche soggette agli studi di settore, con volume di affari inferiore a euro 5.164.569.

Entro il 22 agosto si potranno eseguire i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga riguarda tutti i versamenti che derivano dalla dichiarazione de redditi (oltre a IRPEF e IRES, anche cedolare secca, altre imposte sostitutive, IVIE, IVAFE), dalla dichiarazione IRAP, dalla dichiarazione IVA presentata in forma unificata e quindi interessa anche contributi previdenziali INPS di coloro che sono iscritti alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata e il diritto annuale alla Camera di Commercio.

Si ricorda che...



I contribuenti interessati dalla proroga, pur se nel comunicato non vi è un'espressa previsione, ma per analogia con gli scorsi anni, sono anche;

- i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o di inapplicabilità
- i contribuenti minimi ex art. 27 D.L. 98/2011, che svolgano attività economiche soggette agli studi di settore
- i contribuenti che adottano il regime forfetario ex art. 190/2014, che svolgano attività economiche soggette agli studi di settore
- i soci di società di persone che svolgano attività soggette agli studi di settore

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

2 PROROGATA AL 22 LUGLIO LA SCADENZA DEI MODELLI 730/2016

E' stato pubblicato sulla G.U n. 136 del 13 giugno 2016 il DPCM con cui viene disposta la proroga per l'invio dei modelli 730/2016 al 22 luglio 2016: anche quest'anno la proroga è applicabile a condizione che entro il 7 luglio siano stati trasmessi telematicamente almeno l'80% dei modelli 730 2016.

In virtù di questa proroga i professionisti, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, e i CAF che, entro la scadenza originaria del 7 luglio avranno trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate almeno l'80% dei modelli 730/2016, possono trasmettere il restante 20% entro il 22 luglio p.v. e , per conseguenza, sempre entro il 22 luglio trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello 730/4, le scelte per il 5 per mille e per l'8 per mille e consegnare al contribuente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione 730/3.

La proroga vale anche per quei contribuenti che non si avvalgono dell'assistenza fiscale, ma trasmettono direttamente il modello 730/2016 all'Agenzia delle Entrate, mentre non vale per i sostituti di imposta che prestano assistenza fiscale diretta, i quali dovranno provvedere a trasmettere telematicamente i modelli 730/2016 entro l'originaria scadenza del 7 luglio, sia nel caso in cui li trasmettano direttamente, sia nel caso in cui si avvalgono di un intermediario abilitato.

SOMMARIO

3 STUDI DI SETTORE: IL CASSETTO FISCALE SI ARRICHISCE DI NUOVI DATI

In data 14 giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato un Comunicato stampa con cui rende noto che il cassetto fiscale si arricchisce di ulteriori informazioni per i contribuenti soggetti agli studi di settore. In particolare, al prospetto riepilogativo

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

contenente le informazioni essenziali degli studi presentati in periodi d'imposta precedenti, sono state aggiunte nuove annualità: dal 2010 al 2014.

Grazie ai dati presenti nel proprio prospetto riepilogativo, il contribuente ha la possibilità di consultare i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati nel quinquennio 2010-2014. In tal modo sarà possibile individuare eventuali anomalie nei dati dichiarati «... per esempio tra le "rimanenze finali" di un anno e le "esistenze iniziali" di quello successivo...» e, in caso di errori od omissioni, regolarizzare la propria posizione.

La novità, sottolinea il comunicato, rientra nella nuova strategia dell'Agenzia delle Entrate di «... introdurre nuove e sempre più avanzate forme di comunicazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria...», con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari, ma anche per favorire l'emersione di eventuali errori e incentivare la regolarizzazione delle violazioni.

SOMMARIO

4 TERRENI DIVENUTI EDIFICABILI ESCLUSI DA IVA SE CEDUTI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Il trasferimento a titolo oneroso di un terreno dapprima agricolo e poi divenuto edificabile per successiva modifica del piano regolatore deve considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA e, quindi, soggetto ad imposta proporzionale di registro. Con questo principio, espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.11600 del 6 giugno 2016, è stato ribadito - in linea con il consolidato orientamento in materia - che, avendo il terreno assunto il carattere di suolo destinato all'edificazione, perdendo così la qualità di bene relativo all'impresa, è fuoriuscito dalla tipologia di operazioni soggette a IVA ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.633/1972.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

La decisione dell'imprenditore di escludere il terreno divenuto edificabile dalla sua organizzazione, in coerenza con la mutata valenza economica del terreno stesso, toglie infatti in via definitiva al medesimo la natura originaria di bene strumentale, con il conseguente assoggettamento del relativo atto di cessione ad imposta proporzionale di registro. Per questa ragione i giudici di legittimità hanno confermato la tesi dei giudici di merito, negando l'applicazione dell'IVA a prescindere dagli elementi di prova adottati dal contribuente a dimostrazione del carattere non strumentale del terreno oggetto di cessione, così come preteso dall'ufficio.

È il caso di osservare che l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. 3 aprile 2000, n. 3987 e sent. 2 ottobre 1999, n. 10943), ha più volte precisato che la cessione di un terreno edificabile appartenente ad un'impresa agricola deve essere assoggettato a IVA se il terreno è stato precedentemente destinato alla produzione agricola (circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013, n. 18, § 4.5, e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 54 e 7 maggio 2002, n. 137). In pratica, il trasferimento di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo che non lo utilizzi nell'esercizio della propria attività produttiva è escluso da IVA e soggetto all'imposta proporzionale di registro.

Si tratta di una posizione che deve intendersi superata da quella della Corte di giustizia, secondo cui *“una persona fisica che ha esercitato un'attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei piani regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all'IVA (...) quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell'ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa. Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un'attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi (...), tale persona deve essere considerata come esercente un'«attività economica» (...) e deve conseguentemente essere ritenuta*

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

soggetta all'imposta sul valore aggiunto" (sent. 15 settembre 2011, cause riunite C-180/10 e C-181/10).

SOMMARIO

5 INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI: E' OPERATIVO IL CONTO TERMICO 2.0

Dal 31 maggio 2016 è in vigore il Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016), con il quale vengono potenziate e snellite le procedure introdotte dal D.M. 28/12/2012, che incentiva gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto erogato dal GSE (Gestore servizi energetici):

- in un'unica soluzione, nel caso in cui l'ammontare dell'incentivo non superi i 5.000 euro (soglia in precedenza fissata a 600 euro);
- in rate annuali, della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della dimensione e della tipologia di intervento.

I soggetti beneficiari dell'incentivo sono le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati; tra le PA sono inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali. L'accesso all'agevolazione può essere richiesta direttamente o per il tramite di una Energy Service Company (ESCO): per le Pubbliche Amministrazioni attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica, per i soggetti privati anche mediante un contratto di servizio energia previsti dal D.Lgs. 115/2008. Dal 19 luglio 2016 solamente le ESCO in possesso della certificazione in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, potranno presentare le richieste di incentivi al GSE.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

5.1 Gli interventi agevolabili

Sono agevolabili i seguenti interventi:

1. Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (per le PA e i soggetti privati):

- Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria, caldaie, stufe e termo-camini a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore).
- Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo.

2. Interventi volti all'incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti (solo per le PA):

- Efficientamento dell'involucro (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti, installazione schermature solari, trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" (nZEB), illuminazione d'interni, tecnologie di building automation);
- Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza come le caldaie a condensazione.

Gli interventi dovranno essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione oltre a dover essere dimensionati in proporzione ai reali fabbisogni di energia termica.

5.2 La misura dell'agevolazione

L'ammontare dell'incentivo varia secondo la tipologia d'intervento:

- fino al 65% della spesa sostenuta per le trasformazioni in "Edifici a energia quasi zero" (nZEB);

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

- fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate, per l'installazione di schermature solari, l'illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione;
- fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.);
- fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici;
- il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA e le ESCO che operano per loro conto e il 50% per i soggetti privati, per le cooperative di abitanti e le cooperative sociali.
-

La presentazione delle domande può avvenire tramite accesso diretto o su prenotazione:

- Accesso Diretto – Le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati possono accedere direttamente all'incentivo presentando la richiesta entro 60 giorni dalla fine dei lavori, inviando la documentazione necessaria tramite l'apposito applicativo "Portaltermico".
- Prenotazione – Le Pubbliche Amministrazioni e le ESCO che operano per loro conto possono prenotare l'incentivo spettante per gli interventi ancora da realizzare, ottenendo l'erogazione di un primo acconto all'avvio e il saldo alla conclusione dei lavori, previa accettazione da parte del GSE.

Si ricorda infine che gli incentivi del Conto Termico 2.0 non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Alle PA (escluse le cooperative di abitanti e le cooperative sociali) è consentito il cumulo degli incentivi con gli incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100% delle spese ammissibili.

SOMMARIO

6 ZFU LOMBARDIA: MODALITA' DI UTILIZZO DELLE AGEVOLAZIONI PER IL 2016

In data 6 giugno 2016 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento 87040, in merito alle modalità di utilizzo delle agevolazioni fiscali a favore delle microimprese localizzate nella ZFU istituita nella regione Lombardia, colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

La legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), infatti, ha istituito una nuova zona franca urbana nella regione lombarda che comprende i seguenti comuni: San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.

Accedono alle agevolazioni fiscali le microimprese che:

- abbiano ottenuto nel periodo d'imposta 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e abbiano avuto un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
- svolgano attività di cui ai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;
- non si trovino in stato di liquidazione volontaria o siano sottoposte a procedure concorsuali;
- abbiano la sede principale o l'unità locale e svolgano la propria attività nella ZFU.

Le agevolazioni previste dalla norma consistono nella esenzione IRPEF o IRES fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per il periodo d'imposta 2016; nella esenzione IRAP fino a concorrenza dell'importo di 300.000 euro per il periodo d'imposta 2016 ed

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

infine nella esenzione IMU sugli immobili strumentali siti nella ZFU per il periodo d'imposta 2016.

Il provvedimento di ieri dell'Agenzia ha precisato che la fruizione delle agevolazioni avviene tramite compensazione in F24, da trasmettere attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il codice tributo da utilizzare sarà reso noto prossimamente tramite apposita risoluzione dell'amministrazione finanziaria.

SOMMARIO

**7 IMPOSTA DI BOLLO UNICA PER LO SCIoglIMENTO E LA
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DI PERSONE DAL REGISTRO
IMPRESE**

L'unica istanza con la quale si richiede la cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese con il contestuale deposito dell'atto di scioglimento della stessa (senza messa in liquidazione), richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo solo per la registrazione telematica tramite M.U.I. (Modello unico informatico) dell'atto di scioglimento: questo è quanto emerge dalla risposta fornita dalla Direzione Regionale della Lombardia alla Camera di Commercio di Brescia, con l'interpello n. 904-1048/2015 del 26 febbraio 2016.

L'interpello suddetto riguarda la corretta interpretazione dell'articolo 13 del DPR 642/1972 che, al comma 3, prevede il pagamento di una sola imposta per tutti gli atti unificati sul medesimo foglio; tra gli atti che possono essere scritti sul medesimo foglio vengono anche ricompresi "gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto."(comma 3, n. 15).

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Conseguentemente, l'unica istanza con la quale il notaio deposita contestualmente l'atto di scioglimento della società di persone e la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, ricade nelle disposizioni dell'art. 13 del DPR 642/1972: in tal caso, l'imposta di bollo assolta con la registrazione telematica dell'atto di scioglimento della società di persone, nella misura di 156 euro, assorbe l'imposta dovuta per il deposito dell'atto di scioglimento presso il registro imprese (Risoluzione n. 353 del 5 dicembre 2007).

La Direzione Regionale delle entrate ricorda infine che, qualora la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata con un'istanza autonoma, ossia venga presentata separatamente dall'atto di scioglimento della società, l'imposta di bollo dovrà essere assolta autonomamente nella misura dovuta per le società di persone (59 euro), ai sensi della Tariffa Art. 1, comma 1-ter, lett. b) del DPR 642/1972.

SOMMARIO

8 MODALITA' DI ADDEBITO CANONE RAI IN BOLLETTA

In data 4 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del MISE n. 94/2016 relativo al Canone Rai in bolletta; il decreto è in vigore a partire dal 5 giugno 2016. I soggetti interessati dal Decreto sono: l'Agenzia delle Entrate, Acquirente Unico S.p.A e le società elettriche.

L' Acquirente Unico S.p.a. trasmette all'Agenzia delle entrate, le informazioni relative ai contratti; successivamente, l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, individua i contratti per i quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza dell'intestatario e ne comunica gli estremi all'Acquirente Unico S.p.a entro il 31 ottobre di ogni anno (comunicando eventualmente le variazioni di residenza intervenute nel periodo). L'

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Acquirente Unico S.p.a. rende disponibili alle imprese elettriche le informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate entro il 7 novembre di ogni anno.

L'Agenzia delle entrate deve trasmettere all' Acquirente Unico S.p.a., entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

- le informazioni sui soggetti che risultano aver presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi, nonché la dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento;
- le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, nei cui confronti non si deve procedere all'addebito sulle fatture per energia elettrica, in quanto il pagamento è stato effettuato con altre modalità.

L' Acquirente Unico S.p.a., rende disponibili mensilmente alle imprese elettriche le informazioni necessarie all'addebito del canone nelle fatture.

Per quest'anno i contribuenti si vedranno addebitati gli importi del canone Rai a partire da luglio; nella prima fattura emessa sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute nell'anno in corso.

A partire dal 2017 e per gli anni successivi, il pagamento del canone avverrà in dieci rate mensili, addebitate in fattura (10 euro al mese per un totale di 100 euro annuali). Le rate si intendono scadute il primo giorno del mese successivo. L'impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate del canone scadute nei periodi in cui vi è certezza della titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica. Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone dovute per l'anno di riferimento, in tempo utile per l'addebito entro il

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

meze di ottobre. Esclusivamente per l'anno 2016 il pagamento e' eseguito entro il 31 ottobre.

Per chi non ha la televisione o per chi canone viene addebitato sulla bolletta intestata ad altro familiare è necessario l'invio dell'autocertificazione all'Agenzia delle Entrate. L'autocertificazione dovrà essere inviata una volta all'anno per chi non è in possesso di apparecchio televisivo, mentre dovrà essere inviata solo una volta nel caso in cui l'addebito avviene ad altro familiare.

SOMMARIO

9 ILLEGITTIMA LA RACCOLTA DATI DEGLI ACQUIRENTI DI APPARECCHI TV DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA RAI

La raccolta e il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia delle Entrate è illegittimo per violazione della legge sulla privacy

E' noto che da anni la titolare della concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione radiotelevisiva nazionale, la RAI, si procurava i dati degli abbonati, mediante la comunicazione dei nominativi dei nuovi acquirenti di televisori, da parte dei rivenditori degli apparecchi, riconoscendo loro un piccolo rimborso spese d'importo variabile.

Il Garante dei dati personali, con Provvedimento del 5 dicembre 2001 (poi integrato in data 30 gennaio 2002), segnalava all'Agenzia delle Entrate, quale titolare del trattamento e alla RAI, in qualità di responsabile, la necessità di interrompere la raccolta e il trattamento di tali dati, in quanto effettuata in violazione della legge sulla privacy (l'allora L. n.675/1996). Secondo il Garante, la soppressione del registro di carico e scarico di apparecchi e materiali radioelettrici, conseguente all'entrata in vigore del D.L. n.357/1994 aveva cancellato i presupposti normativi di legittimità, relativi alla

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

procedura di raccolta dei dati personali degli acquirenti, da parte dei rivenditori di apparecchi audiovisivi, per conto della concessionaria del servizio radiotelevisivo nazionale. L'Agazia delle Entrate e la RAI avevano impugnato il provvedimento del Garante innanzi al Tribunale di Roma che aveva invece confermato il provvedimento, ritenendolo legittimo. Avverso tale decisione, le parti soccombenti proponevano appello; la Corte d'Appello accolto il gravame, ribaltava la sentenza di prime cure e annullava il provvedimento del Garante.

Secondo la Corte d'Appello, nonostante l'eliminazione dei registri di carico e scarico dei rivenditori, i dati degli acquirenti di apparecchi radiotelevisivi erano raccolti in forza della convenzione stipulata nel 1988 con il Ministero delle Finanze, infatti, a detta della Corte, se è vero che, ai sensi dell'art. 6, D.L. n.357/1994, era venuto meno l'obbligo di invio e raccolta dei dati, è evidente che tale materia poteva essere disciplinata da fonti normative secondarie, considerando peraltro che i consumatori erano prima di tutto contribuenti e come tali, il trattamento dei loro dati, in tale contesto, aveva finalità palesemente di natura pubblicistica, tenuto conto del fatto che l'art.27, L. n.675/1996 consentiva il trattamento dei dati personali, da parte di soggetti pubblici, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La comunicazione dei dati da parte di operatori privati, rientrava per i giudici d'appello nelle finalità di natura pubblica di lotta all'evasione fiscale per il pagamento del canone radiotelevisivo all'AGE. Secondo i giudici, l'incarico conferito alla concessionaria da parte dell'Agazia delle Entrate serviva a facilitare le finalità di riscossione di un tributo. Il Garante ben poteva segnalare la possibilità di modifica della raccolta di tali dati, ma di certo non poteva prescrivere l'interruzione.

Avverso questa sentenza il Garante proponeva ricorso per Cassazione. La Corte di legittimità, nella sua sentenza n.11140 del 30 maggio 2016, ha ritenuto assolutamente legittimo il provvedimento del Garante e non viziato per eccesso di potere, né per violazione di legge. Inoltre, sottolineano gli ermellini, le convenzioni menzionate dalla Corte d'Appello, peraltro abrogate, nonostante siano decreti ministeriali, non possono costituire atti normativi di natura secondaria, ai sensi dell'art.17, L. n.400/1988, che regola l'attività del Governo e della Presidenza del Consiglio e integrare legittimo

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

fondamento legale, considerando peraltro che in esse non si fa specifica menzione del conferimento alla concessionaria del servizio radiotelevisivo dell'attività di raccolta di dati personali dei clienti dei commercianti.

Concludendo, secondo la Cassazione la decisione del Garante resta valida ed efficace, avendo essa assunto la veste di provvedimento, in quanto, rientra tra i compiti del Garante quello di segnalare a titolari e responsabili le modificazioni opportune per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

La raccolta e il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del trattamento, per mano della RAI, responsabile del trattamento, attraverso le comunicazioni dei dati degli acquirenti effettuate dai rivenditori privati di apparecchi radiotelevisivi, è illegittimo per violazione della legge sulla privacy.

SOMMARIO

10 CHIARIMENTI SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE

In data 13 giugno 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la circolare 27/E recante chiarimenti ai quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione dei 130 anni del Catasto, nell'ambito della nuova iniziativa editoriale "TeleCatasto" realizzata in collaborazione con il Sole24Ore. Qui di seguito vengono illustrate le risposte fornite in tema di contratti di locazione.

10.1 La solidarietà nella registrazione

Domanda

Come si concilia, anche a livello sanzionatorio, le novità introdotte con la legge di Stabilità con l'articolo 57 del DPR 131/1986 che stabilisce la solidarietà tra conduttore e locatore per il versamento dell'imposta e la registrazione del contratto?

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Risposta

La modifica normative introdotta con la legge di Stabilità 2016 alla disciplina delle locazioni ad uso abitativo non ha variato la disciplina fiscale prevista ai fini dell'imposta di registro per la registrazione dei contratti di locazione. È previsto l'obbligo a carico del locatore di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della sua stipula; di tale registrazione il locatore deve dare "documentata comunicazione", nei successivi 60 giorni, al conduttore nonché all'amministratore del condominio. Restano quindi obbligati all'adempimento della registrazione ed al pagamento della relativa imposta oltre che il locatore anche il conduttore dell'immobile ovvero l'agente immobiliare, qualora si tratti di contratti conclusi a seguito della loro attività.

10.2 Nuova registrazione e ravvedimento operoso

Domanda

Vi è un impatto sulla possibilità di ravvedimento operoso della tardiva od omessa registrazione di un contratto di locazione?

Risposta

Non avendo rilevanza le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016 ai fini fiscali, anche la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione non risulta innovata. I soggetti obbligati alla registrazione

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso qualora ne ricorrano le condizioni. Trovano dunque applicazione nei confronti di tale soggetti le sanzioni previste dall'articolo 69 del TUIR: vale a dire: dal 120% al 240% dell'imposta dovuta o dal 60% al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 200€, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni.)

10.3 Proroga tacita del contratto di locazione

Domanda

Quando la proroga di un contratto di locazione è tacita cosa va comunicato all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni e con quale modello? Da quando parte il termine dei 30 giorni?

Risposta

La comunicazione relativa alla proroga, (anche tacita del contratto), deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, (termine che decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita) previo pagamento della relativa imposta, mediante il modello RLI. Il modello potrà essere inviato:

- utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- oppure presentato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto di locazione.

Nel caso di tardivo pagamento dell'imposta di registro, trova applicazione la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta di registro dovuta. Ricorrendone le condizioni, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

11 IL DECRETO ATTUATIVO SUI LAVORATORI IMPATRIATI

Il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati (art. 16, D.lgs. 147/2015: imponibilità del 70% del reddito) trova la propria normativa di attuazione nel D.M. 26 maggio 2016, all'interno del quale si stabilisce che tale agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta 2016 e per i successivi quattro, se, come riporta il decreto, si verificano le seguenti condizioni:

- *"i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;*
- *l'attività lavorativa è svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;*
- *l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta;*
- *i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206".*

Altri soggetti, inoltre, destinatari dell'agevolazione sono:

- *"i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;*
- *i cittadini dell'Unione europea che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream".*

Tale agevolazione non è cumulabile con quella dell'imponibilità del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dal 1° gennaio 2015 ed entro i sette anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato (art. 44, D.lgs. 78/2010).

Se la residenza fiscale in Italia non dovesse essere mantenuta per almeno due anni, si decade dal diritto all'agevolazione, con conseguente recupero dei benefici già fruiti e comminazione delle relative sanzioni ed interessi.

SOMMARIO

**12 RESPONSABILITA' DEL SOCIO ACCOMANDANTE NEL RISARCIMENTO
DEL DANNO IN FAVORE DEL LAVORATORE LICENZIATO**

Il socio accomandante versa il risarcimento al lavoratore dipendente licenziato illegittimamente?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11250/2016 depositata lo scorso 31 maggio, ha in parte cassato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, accogliendo uno dei motivi del ricorso presentato da una socia accomandante che era stata condannata in solido con l'accomandataria a risarcire il danno ad un dipendente della sas licenziato illegittimamente. Si trattava di una Sas che aveva licenziato, ingiustamente, il commesso di un suo negozio, in cui lavorava anche il socio accomandante.

A tal proposito, la Cassazione ha chiarito che, la semplice presenza del socio accomandante nel negozio gestito da una Sas, ai sensi dell'art.2313, c.c., non implica che egli sia automaticamente responsabile e che debba pertanto risarcire il danno da licenziamento illegittimo, al pari degli altri soci accomandatari.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Il regime di responsabilità verso i terzi dei soci accomandatari, infatti, dicono i giudici, è diverso rispetto a quello previsto per i soci accomandanti. I primi hanno, infatti, il potere di amministrare la società e rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali; gli accomandanti sono esclusi dall'amministrazione e rischiano nei limiti della quota conferita. Secondo l'art.2320, c.c., i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, trattazione o conclusione di affari in nome della società, se non sulla base di una procura speciale conferita per singolo affare.

Perché si abbia partecipazione dell'accomandante nell'attività amministrativa, peraltro vietata dall'art.2320, c.c., è necessario che l'accomandante ponga in essere operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all'esterno della stessa e che svolga scelte direzionali che possano qualificarsi come proprie di un imprenditore. Tutto ciò che attiene invece all'adempimento delle obbligazioni, relative alla parte esecutiva dell'attività che nulla ha a che fare con le scelte direzionali, non esclude la qualità di terzo accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale attività, pertanto, egli resta estraneo. Il socio accomandante risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali, solo nel caso in cui contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione - art.2320, comma 2, c.c. - intesi come scelte direzionali o gestione di affari in nome della sas, restando esclusi da tale responsabilità gli atti di mero ordine o le decisioni esecutive.

Tornando al caso di specie, dunque, la mera presenza del socio accomandante nel negozio gestito dalla Sas, non deve essere intesa per forza come attività di cogestione dell'amministrazione sociale, atteso che, perché il socio accomandante possa rispondere del risarcimento del danno in favore del lavoratore licenziato illegittimamente al pari degli altri soci accomandatari, è necessario verificare nel concreto che tale soggetto nella Sas compia atti aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società e non già atti di mero ordine o esecutivi.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

13 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI REPERIBILITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

L'INPS con circolare n. 95 del 07/06/2016 fornisce istruzioni in merito all'esclusione dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato.

L'art. 25 del D.Lgs. 151/2015 inserisce la previsione di una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. Con il decreto dell'11/01/2016 del MLPS sono state individuate le circostanze che danno diritto a queste esenzioni. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedano terapie salvavita (comprovate da idonea documentazione della Struttura Sanitaria) o stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o maggiore al 67%.

La norma in questione va applicata ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato escludendo quelli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Al fine di una maggiore comprensione della norma l'INPS ha elaborato delle linee guida con indicazioni sulla casistica di interesse. Le linee guida sono rivolte ai medici che nella stesura di un certificato medico dovranno, se si presenta una delle situazioni enunciate, apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a "terapie salvavita" / "invalidità".

Pur venendo meno l'obbligo della reperibilità alla visita medica di controllo nelle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane ferma la possibilità dell'INPS di effettuare comunque controlli per confermare la certificazione medica.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Si ricorda che...



2.

I datori di lavoro sono tenuti a non richiedere controlli nei confronti dei dipendenti assenti per malattia i cui attestati riportino valorizzati i citati campi riferiti a "terapie salvavita" e "invalidità".

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
